



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO
SIRACUSA

Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 – www.guardiacostiera.gov.it/siracusa - cp-siracusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa

VISTI:

- il rapporto NOPA, pervenuto con nota prot. n.1620 in data 19.07.2022, redatto dal personale dipendente dell'Ufficio Locale Marittimo di Portopalo di C.P. ed inerente a un sopralluogo congiunto con il Comune di Portopalo di C.P. per verificare lo stato di dissesto di un tratto di pavimentazione portuale della banchina di "Levante" del Porto di Portopalo di C.P.;
- la nota prot. n. 7295 del 20.07.2022, assunta in pari data al prot. n. 16125, con la quale il Comune di Portopalo di C.P., sulla scorta di quanto emerso dal citato sopralluogo congiunto, proponeva la modifica dell'Ord. 67/2022 in data 17.06.2022 di questa Capitaneria di porto;
- il rapporto NOPA n. 516 del 12.09.2022, redatto dal personale dipendente dell'Ufficio Locale Marittimo di Portopalo di C.P., relativo allo stato dei luoghi della banchina di Levante del Porto di Portopalo di C.P.;
- la propria Ordinanza n. 67/2022 in data 17.06.2022;
- Il Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 220/2007 in data 16.10.2007 e ss.mm. ed ii.;
- gli artt. 17, 30 ed 81 del vigente Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione;

CONSIDERATO che a seguito dei suddetti sopralluoghi è emerso che lo stato di dissesto della pavimentazione risulta aggravatosi ed interessa un'area più ampia di quella indicata con l'Ordinanza n. 67/2022 in data 17.06.2022;

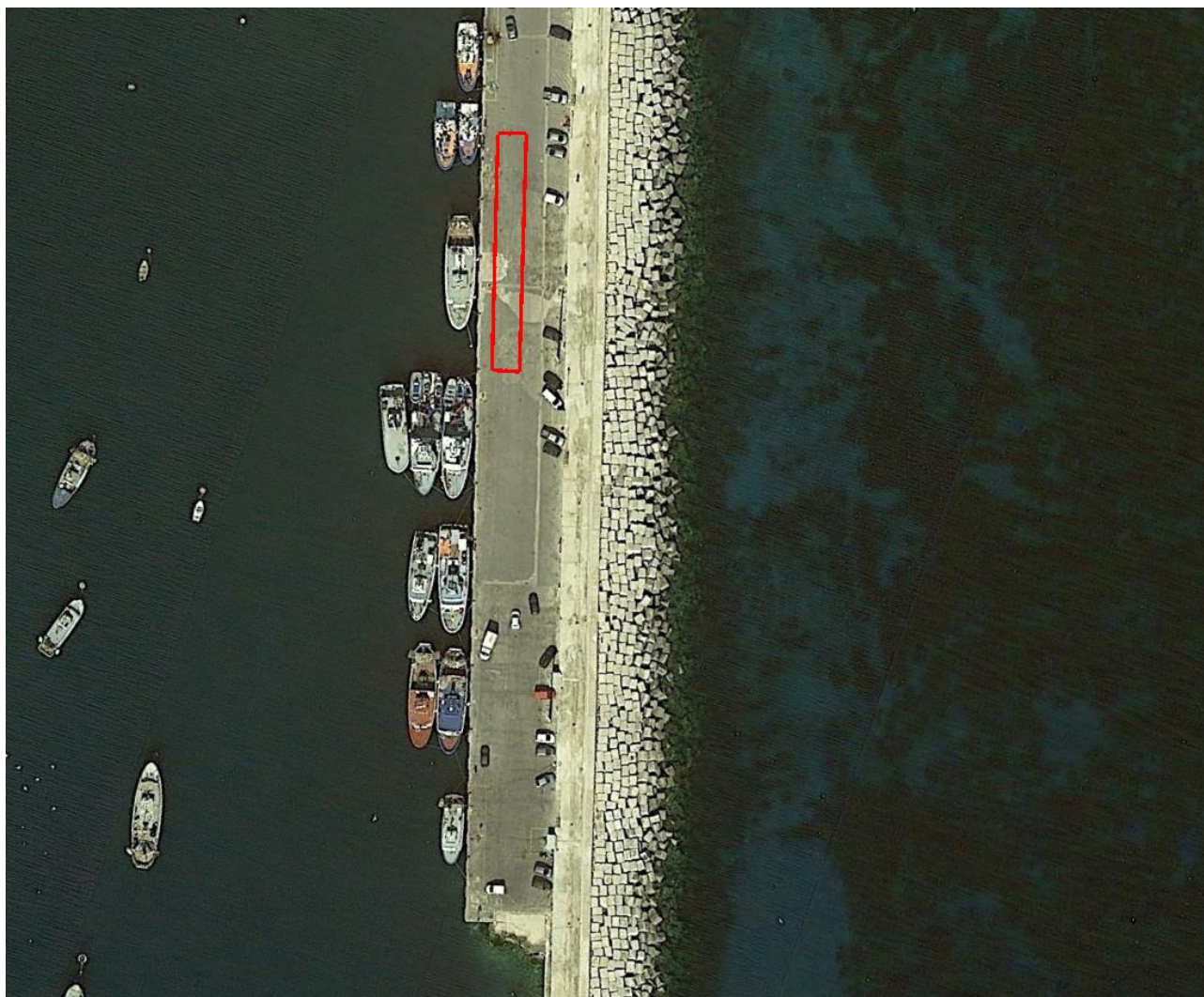
RITENUTO NECESSARIO

emanare disposizioni ai fini della tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione e portuale.

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata è interdetto all'accesso di mezzi e persone il tratto di banchina del "Molo di Levante" del porto di Portopalo di C.P., compreso tra la bitta n. 9 e la bitta n. 13, lungo 48 metri circa e largo 5,5 metri circa, distante 2,5 metri circa dal ciglio banchina, opportunamente delimitato, come meglio indicato nella planimetria allegata.



Articolo 2

L'Amministrazione Regionale, proprietaria e custode dell'area portuale in parola, dovrà adottare i provvedimenti e le azioni necessarie per la messa in sicurezza della citata area demaniale, e per impedirne l'accesso pedonale e veicolare (recinzione e segnaletica verticale monitoria).

Articolo 3

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- i mezzi e il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia in servizio;
- i mezzi ed il personale adibiti ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

L'Amministrazione Marittima rimane manlevata da qualsiasi responsabilità da danni a terzi che dovessero verificarsi all'interno dell'area in questione.

Ogni intervento imprevisto che si renda necessario, deve essere comunicato a questa Autorità Marittima allo scopo di consentire di emanare tempestivamente i relativi provvedimenti di polizia marittima e portuale.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di tutti gli eventuali danni cagionati a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell'inosservanza della presente

norma e saranno puniti, salvo che il fatto costituisca diverso reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 5

L'Ordinanza n. 67/2022 in data 17.06.2022 di questa Capitaneria di Porto è abrogata.

Articolo 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/siracusa.

Siracusa, 20.09.2022

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Sergio LO PRESTI
Documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D.Lgs 82/2005, art 21

ALLEGATO ALL'ORDINANZA

